STUDIO SERVIDIO
DOTTORI COMMERCIALISTI

DOTT. ANDREA ALBERGHINI
DOTT. ALFREDO ODDONE
DOTT. FEDERICO BENNI
DOTT. DARIO CURTI
DOTT. CLAUDIO MARCANTOGNINI
DOTT. PIETRO BUFANO

Bologna, 30 Luglio 2013

**Oggetto: Circolare n. 28/2013 del 30 Luglio 2013**

Egregi Signori,

trasmettiamo la ventottesima circolare dell'anno 2013.

Nel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti.

Studio Servidio

STUDIO SERVIDIO • VIA SANTO STEFANO, 11 • 40125 BOLOGNA – ITALY • TEL. (+39) 051 26.06.20 – FAX (+39) 051 22.16.19
scrivi@studioservidio.it • www.studioservidio.com

# SOMMARIO

- **LE SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE IN ARRIVO**
- **770 AL 20 SETTEMBRE, E IL MOD. 770/S/2013 SPIEGATO DA ASSONIME**

## OGGETTO: LE SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE IN ARRIVO

Oltre alle semplificazioni fiscali già attuate, l'Amministrazione finanziaria ed il Governo stanno per attuare un nutrito pacchetto di ulteriori semplificazioni sia a livello amministrativo che a livello prettamente fiscale, per agevolare il rapporto tra Fisco e contribuenti.

Nel corso di una **conferenza stampa** tenutasi il **3 luglio** a **Roma**, i vertici delle Entrate e del Ministero delle Finanze hanno perciò illustrato sia le **semplificazioni amministrative *in itinere*** che le **misure fiscali contenute nel Disegno di legge semplificazioni** approvato dal Consiglio dei Ministri n. 10 del 19 giugno scorso. Molte misure riguardano **dichiarazioni e comunicazioni**.

Le semplificazioni, volte ad **agevolare il rapporto tra Fisco e contribuenti**, sono il frutto di un anno di tavolo di lavoro con i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini professionali.

Tre sono i punti fondamentali sui quali si incentra l'azione di semplificazione:

- la riduzione della pressione tributaria;
- la certezza del diritto;
- la semplificazione di adempimenti a volte troppo complessi e gravosi per i contribuenti. A tal fine, alcuni adempimenti vengono eliminati o unificati concentrando il più possibile gli obblighi fiscali e viene modificato il modo in cui effettuarli, favorendo e implementando il canale telematico.

| **LE PRINCIPALI SEMPLIFICAZIONI IN ARRIVO (Conferenza stampa di Roma del 3 luglio 2013)** | | |
|---|---|---|
| **SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE** | Oltre alle **semplificazioni inerenti gli studi di settore già attuate a partire dal periodo d'imposta 2012** (esonero dalla presentazione del modello per le imprese sottoposte a procedure concorsuali e per i contribuenti colpiti dal sisma di maggio 2012) e la **semplificazione del quadro RU del modello Unico relativo ai crediti d'imposta**, l'Amministrazione finanziaria intende anche attuare le seguenti misure: | |
| | **MINUSVALENZE** | A partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 (modello **Unico 2014**), i dati e le notizie relativi alle **minusvalenze da cessioni di partecipazione di ammontare complessivo superiore a 5 milioni di euro** andranno indicati **solo nella dichiarazione dei redditi** e non dovranno più essere inviati documenti alla Direzione Regionale competente. Analogo discorso vale per le **minusvalenze di importo superiore a 50.000 euro derivanti da operazioni su** |

| | | |
|---|---|---|
| | | **azioni o altri titolo negoziati,** la cui comunicazione andrà effettuata con la **dichiarazione dei redditi** e non più alla Direzione Regionale competente. |
| | **MODELLO IVA 26 LP** | A partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 (modello **Unico 2014**), **esce di scena il modello Iva 26Lp** per il riepilogo delle liquidazioni periodiche effettuate dalle società partecipanti alla procedura di liquidazione Iva di gruppo. I dati che finora erano indicati nel modello confluiranno nella dichiarazione annuale Iva presentata dall'ente o società controllante. |
| | **QUADRO EC** | Dal modello **Unico 2014** (periodo d'imposta 2013), il **quadro EC** diventerà **più snello**. |
| | **SPESOMETRO** | Con riguardo al c.d. "**spesometro**", ovvero alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, già il **D.L. n. 16/2012,** andando a modificare l'art. 21 del D.L. n. 78/2010, ha previsto importanti **semplificazioni** a partire **dalle comunicazioni relative all'anno 2012**.<br>In particolare, **le operazioni da comunicare** saranno:<br>♦ **tutte quelle** fra operatori economici (***business to business***), senza più la soglia dei € 3.000 al netto dell'IVA;<br>♦ **quelle** per le quali non è previsto l'obbligo di fattura (***business to consumer***), solo **quando di importo almeno pari a 3.600 euro Iva inclusa**.<br>Un **Provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle Entrate **specificherà**, **per le operazioni** per cui è previsto l'obbligo di fattura (***business to business***), che è **possibile comunicare, per ciascun cliente e fornitore, in alternativa:**<br>♦ le **singole operazioni** effettuate, indipendentemente dall'importo;<br>♦ **l'ammontare complessivo dell'imponibile e dell'imposta** relativa all'anno di riferimento.<br>Inoltre, nel caso di **documento riepilogativo delle fatture** emesse e ricevute **di importo inferiore a € 300 nel mese**, verrà prevista la possibilità di **comunicare esclusivamente**, ai fini dello **spesometro**:<br>♦ il numero del documento; |

| | | |
|---|---|---|
| | | ♦ l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni;<br>♦ l'ammontare complessivo dell'imposta.<br>A partire **dalle comunicazioni relative all'anno 2012**, inoltre, sarà possibile, grazie a Provvedimenti di prossima emanazione e in alternativa all'utilizzo delle vecchie distinte comunicazioni, **unificare nel modello** di comunicazione relativo allo **spesometro**, anche:<br>♦ la **comunicazione dei dati sui contratti di leasing, locazione e/o noleggio** da parte degli operatori che svolgono attività di leasing (finanziario o operativo) e di locazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto, aeromobili (nel caso in cui non vi sia obbligo di fattura, la comunicazione riguarderà solo i contratti di valore almeno pari a 3.600 euro al lordo dell'Iva);<br>♦ la **comunicazione,** da parte degli operatori economici italiani che effettuano **acquisti da operatori economici con sede a San Marino**, delle avvenute registrazioni degli acquisti, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione nei registri;<br>♦ la comunicazione delle **operazioni con operatori economici "black list" ovunque localizzati**. |
| | **BENI IN USO AI SOCI** | Saranno semplificati gli adempimenti comunicativi concernenti i dati relativi ai **beni concessi in godimento ai soci o ai familiari** dell'imprenditore. In particolare, **saranno esclusi dalla comunicazione:**<br>♦ i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo che costituiscono fringe benefit;<br>♦ i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;<br>♦ gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai |

| | | |
|---|---|---|
| | | propri soci;<br>♦ i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore. La comunicazione dei finanziamenti a favore delle imprese individuali o collettive dovrà essere effettuata, da parte delle imprese stesse, solo se di ammontare superiore a 3.000 euro annui. |
| | **SERVIZI ON LINE** | Verranno **implementati i servizi online**, in particolare quelli del **Cassetto fiscale**, mentre il **modello F24** accoglierà un maggior numero di codici tributo. |
| **SEMPLIFICAZIONI FISCALI** | Il **Disegno di legge sulle semplificazioni approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 19 giugno** contiene interessanti **misure fiscali**. Tra le più importanti, si segnalano le seguenti: | |
| | **SPESE PER OMAGGI** | Verrà **innalzata la soglia di detraibilità dell'IVA per le spese per omaggi a 50 euro** (finora la detrazione era ammessa solo per gli omaggi di valore unitario inferiore a 25,82 euro). In tal modo, la soglia ai fini Iva **si allinea a quella delle imposte dirette**. |
| | **AGENTI DI COMMERCIO** | Gli **agenti di commercio non dovranno più presentare ogni anno la dichiarazione** che consente loro di ottenere **l'applicazione della ritenuta di acconto nella misura ridotta del 20%** (in luogo del 23%) sulle provvigioni legate ai rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari, ma dovranno ripresentarla solo se vengono meno le condizioni per fruire delle ritenute d'acconto ridotte. Per ottenere l'applicazione delle ritenute nella misura del 20%, gli agenti finora dovevano dichiarare ai loro committenti, entro il 31 dicembre di ciascun anno solare, di avvalersi, nell'esercizio della propria attività, in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi e la dichiarazione aveva effetto solo per l'intero anno solare successivo. |

| | | |
|---|---|---|
| | **STABILE ORGANIZZA-ZIONE** | **Scompare l'obbligo** per le società o gli enti **non residenti** di **indicare nella dichiarazione dei redditi l'indirizzo dell'eventuale stabile organizzazione** nel territorio stesso **e,** in ogni caso**, i dati del rappresentante in Italia.** |
| | **RIMBORSI IN CONTO FISCALE** | Sarà sufficiente **un'unica istanza per ottenere il pagamento in conto fiscale dei rimborsi dei crediti d'imposta e dei relativi interessi maturati**, senza più dover presentare due richieste separate, e gli interessi vengono liquidati e pagati dall'agente della riscossione contestualmente all'erogazione dei rimborsi. |
| | **DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE** | **La dichiarazione di successione dovrà essere presentata solo se l'attivo supera i 75.000 euro (prima 25.822,84 euro) ed è destinato a coniuge e parenti in linea retta**. Diventa più facile, poi, allegare la documentazione alla dichiarazione di successione: non occorre più accompagnare necessariamente la denuncia con gli originali o le copie autenticate dei documenti, ma saranno sufficienti le copie non autenticate, insieme alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. |
| | **SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI** | Viene esteso anche alle **società tra professionisti** il trattamento fiscale già previsto per le associazioni tra professionisti esistenti, che prevede che il **reddito di lavoro autonomo prodotto venga attribuito ai soci per trasparenza.** |
| | **DICHIARAZIONI D'INTENTO** | La **comunicazione** dei dati contenuti nelle **lettere d'intento** spetterà **all'esportatore abituale** e non al fornitore **dal 1° gennaio 2014**. |
| | **BLACK LIST** | La **comunicazione delle operazioni con Paesi black list** diventerà **annuale** e sarà dovuta solo se l'importo di queste supererà i **1.000 euro**, e non più i 500 euro come finora previsto. |
| | **ADESIONE A REGIMI SPECIALI** | Sarà più facile **aderire ai regimi speciali** (es.: trasparenza, consolidato o tonnage tax), grazie alla comunicazione dell'**opzione direttamente in dichiarazione.** |

| | | |
|---|---|---|
| | **SPESE VITTO E ALLOGGIO PROFESSIONISTI** | Le **spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande**, acquistate direttamente dal committente per il **professionista**, non costituiscono più compensi in natura per i professionisti che ne usufruiscono. I professionisti, pertanto, **non devono "riaddebitare" in fattura tali spese al committente** e non possono considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo (ad oggi, tali spese sono deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e addebitate in fattura). |

## OGGETTO: 770 AL 20 SETTEMBRE E IL MOD. 770/2013 SPIEGATO DA ASSONIME

A pochi giorni dalla scadenza di presentazione **del modello 770**, **il Mef ha annunciato** con il comunicato stampa 125 del 24.07.2013 **la proroga al 20 settembre 2013**.

Esattamente come l'anno scorso, i contribuenti potranno beneficiare del maggior termine per l'invio del dichiarativo.

Nonostante la proroga, si ritiene utile riassumere in questa scheda le novità normative di quest'anno che impattano sul 770 semplificato spiegate da Assonime (associazione fra le società italiane per azioni) **con la circolare n. 22/2013**.

| PROROGA AL 20/09/2013 E CIRCOLARE ASSONIME N. 22/2013 | |
|---|---|
| **770/2013 PROROGATO AL 20 SETTEMBRE 2013** | Nei giorni scorsi alcune categorie professionali avevano chiesto la proroga dell'invio telematico del mod. 770/2013 considerato il rinvio dei pagamenti legati ad Unico.<br>Il 24 luglio 2013 **il Mef ha annunciato con comunicato stampa che l'adempimento slitta a venerdì 20 settembre**, ripetendo lo stesso iter avvenuto l'anno scorso.<br>La proroga è stata prevista da un Dpcm proposto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, firmato il 24 luglio dal Presidente del consiglio dei ministri. |
| **CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ** | Il **contributo di solidarietà** è stato **introdotto con la Manovra di Ferragosto 2011** (D.L. n. 138 del 13.08.2011), ed è stato **attuato con il decreto** del Ministero dell'Economia e delle Finanze **del 21.11.2011**.<br>Si tratta di un'**ulteriore tassazione** sui **redditi delle persone fisiche superiori ai 300.000 Euro**. Per calcolare il contributo viene preso il reddito complessivo lordo, e sulla quota che eccede i 300.000 Euro viene applicato il **3%**.<br>La tassazione colpisce i **redditi 2011**, **2012** e **2013** ma è possibile che venga prorogata nel caso in cui non si raggiunga il pareggio di bilancio.<br>**Il contributo versato sarà deducibile dal reddito complessivo** nell'anno in cui avviene il pagamento. **Quindi il reddito imponibile IRPEF deve essere esposto nel modello nel punto 1 dei dati fiscali del mod. 770 al netto del contributo di solidarietà.**<br>Per i **redditi da lavoro dipendente (e assimilati)** il momento di determinazione di tale contributo è quello in cui avviene il **conguaglio di fine anno operato dal sostituto d'imposta**; questi determinerà e tratterrà l'importo del contributo di solidarietà **in unica soluzione** nel periodo di paga in cui sono svolte le operazioni di conguaglio di fine anno; **verserà, poi, l'importo nei termini e con le modalità previste per le ritenute.** |

| | |
|---|---|
| **INCENTIVO PER RIENTRO DEI CERVELLI** | Sul modello 770/S/2013 incide anche l'**incentivo fiscale per il rientro in Italia dei c.d. "cervelli",** previsto dalla L. n. 238 del 2010.<br>Si tratta di una misura agevolativa che ha come scopo quello di facilitare il rientro di persone con spiccata attività scientifica e di ricerca, e che hanno lasciato l'Italia per recarsi all'estero. Il bonus consiste nell'**abbattimento** della **base imponibile Irpef** del:<br>♦ **80% per le lavoratrici;**<br>♦ **70% per i lavoratori;**<br>che rientrano in Italia e portano le proprie esperienze e competenze maturate all'estero. E' prevista una penalizzazione nel caso in cui il soggetto che ha beneficiato dell'agevolazione abbandoni di nuovo l'Italia prima che siano trascorsi 5 anni dalla data della prima fruizione del bonus. In questo caso, infatti, è previsto il recupero delle agevolazioni con sanzioni ed interessi.<br>Assonime chiarisce che l'applicazione dell'agevolazione comporta che **nel modello (nel punto 1** della parte B "dati fiscali" del mod. 770/2013[1]) **debba essere indicato come reddito imponibile**, rispettivamente**, il 20% o il 30% dei redditi** corrisposti ai lavoratori dipendenti, in possesso dei requisiti previsti, che hanno richiesto di fruire del beneficio fiscale in sede di effettuazione delle ritenute. In questo caso, **nelle annotazioni** (codice BM[2]) **deve essere indicato l'ammontare complessivo delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile** (80% o 70% dell'ammontare erogato). |
| **REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PRESTATI ALL'ESTERO** | I dipendenti del settore privato, **residenti in Italia, che prestano all'estero il lavoro** in via continuativa e come oggetto esclusivo[3] del rapporto, se nell'arco di 12 mesi **soggiornano all'estero per più di 183 giorni**, la tassazione del reddito avviene sulla base delle **retribuzioni convenzionali** definite per l'anno 2012 dal D Int. 24 gennaio 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il MEF.<br>**Se, invece, i soggetti residenti in Italia non soggiornano all'estero ma prestano l'attività** in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto **nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi**, **la retribuzione è** soggetta ad una disciplina specifica agevolata, **tassabile** cioè **limitatamente all'importo percepito che eccede 6.700 Euro**. A tal proposito Assonime precisa che tali redditi dovranno essere indicati al netto della quota esente (euro 6.700,00). |

[1] Istruzioni modello 770/s/2013 pagina 26.
[2] Istruzioni modello 770/s/2013 pagina 26.
[3] L'esclusività ricorre quando la prestazione all'estero è oggetto di uno specifico contratto di lavoro o di specifici accordi.

<table>
<tr><td>LA DEDUZIONE DEI CONTRIBUTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE</td><td>Si ricorda che di norma i contributi versati alle forme di previdenza complementare dal lavoratore e dal datore di lavoro (o committente) sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef per un importo non superiore a 5.164,57 euro.<br>
Una maggiore deduzione è stata prevista in favore dei lavoratori con prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, cioè per quei lavoratori che alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 252 del 2005 non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria.<br>
In questo caso, limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, fino a un ammontare pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche, e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro l'anno. In sostanza, l'importo massimo annuale complessivamente deducibile (a partire dal 6° anno successivo a quello di iscrizione - quindi dal 2012) sale per questi lavoratori a 7.746,86 euro.<br>
Questa disposizione agevolativa ha riguardato tutti quei lavoratori dipendenti neoassunti che nei primi cinque anni di iscrizione al fondo non abbiano beneficiato integralmente del plafond di deducibilità previsto per i contributi di previdenza complementare, avendo effettuato versamenti contributivi inferiori al limite dei 5.164,57 euro annui.<br>
Nel 2011 sono scaduti i primi 5 anni dalla riforma sulla previdenza complementare, pertanto nel modello è ora possibile utilizzare il plafond accumulato nel corso dei primi 5 anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare.</td></tr>
<tr><td>INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ</td><td>Tra le disposizioni più rilevanti per la redazione del modello 770/2013 c'è il regime fiscale di favore per le componenti del reddito di lavoro dipendente correlate all'incremento della produttività.<br>
Dopo l'avvio in forma sperimentale, l'agevolazione è stata prorogata di volta in volta con alcune variazioni:
<table>
<tr><th>PERIODO DI RIFERIMENTO</th><th>ALIQUOTA</th><th>LIMITE MASSIMO IMPORTI AGEVOLABILI</th><th>LIMITE DI REDDITO DEI BENEFICIARI</th></tr>
<tr><td>1.7.2008-31.12.2008[4]</td><td>10%</td><td>3.000</td><td>30.000</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

[4] Art. 2 del D.l. 93/2008.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2009-2010[5] | 10% | 6.000 | 35.000 |
| 2011[6] | 10% | 6.000 | 40.000 |
| **2012[7]** | 10% | 2.500 | 30.000 |
| 2013[8] | 10% | 2.500 | 40.000 |

Per il 2012, che è l'anno di riferimento per il mod. 770/2013, la disciplina agevolativa incide nella compilazione del mod. 770/s/2013 nei punti che vanno **da 251 a 255.**

In particolare bisogna:

- **indicare al punto 251** la quota della somma erogata per l'incremento della produttività fino a 2.500 euro, al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.
  Nel punto 251, inoltre, devono essere indicati:
  - ✓ l'intero compenso erogato per lavoro notturno (e non la sola maggiorazione), le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario, le indennità o maggiorazioni di turno;
  - ✓ la quota di sgravio contributivo concesso sulle retribuzioni variabili fissate dalla contrattazione collettiva di secondo livello, qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione, sulle predette somme, dell'imposta sostitutiva del 10 per cento prevista per i premi di produttività e di risultato;
- **indicare al punto 252** l'eventuale **imposta sostitutiva** applicata pari al **10%;**
- **indicare al punto 253** l'importo delle **imposte sostitutive non operate** per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato al punto 252;
- **barrare il punto 254** qualora il sostituto abbia assoggettato a tassazione ordinaria l'importo delle somme agevolabili. Tale importo oltre ad essere ricompreso nel punto 1 della presente certificazione, dovrà essere indicato anche nel punto 251, mentre nessun importo dovrà essere evidenziato nel punto 252;
- **indicare al punto 255** l'ammontare che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51, comma 6, del TUIR.

[5] D.l. 185/2008 e L. 191/2009.
[6] Art. 53 del D.l. 78/2010.
[7] Art. 33 della Legge 183/2011, D.p.c.m. 23.03.2012.
[8] Art. 1 commi 481-482 L. 228/2012.